



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA  
SETTORE 2 - COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA – DANNO AMBIENTALE –  
SANZIONI AMBIENTALI**

---

*Assunto il 10/07/2025*

*Numero Registro Dipartimento 1080*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 10084 DEL 10/07/2025**

**Oggetto:** PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 167 COMMA 5 E ART. 181 COMMA 1 - QUATER DEL D.LGS. 22-01-2004, N. 42 – EVVIVA S.R.L.S. in persona del l.r. pro tempore – COMUNE DI LAMEZIA TERME (CZ).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI

- la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;
- il decreto n. 206 del 15 dicembre 2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica”;
- il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- la D.G.R. n. 665 del 14/12/2022, rubricata “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e Approvazione Regolamento allegato al presente provvedimento sotto la lett. A”;
- la delibera n. 572 del 24/10/2024 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale-approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022”;
- il decreto dirigenziale n. 15866 del 13/11/2024, che ha definito – da ultimo – l’organizzazione degli uffici del Dipartimento “Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 113 del 25/03/2025, con la quale è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2025-2027;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29/12/2022, con il quale è stato conferito all’ing. Salvatore Siviglia l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Giunta regionale;
- il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio n. 15887 del 13/11/2024, con il quale sono state attribuite al dott. Luciano Finati le funzioni di dirigente reggente del Settore n.2 “Compatibilità Paesaggistica - Danno Ambientale – Sanzioni Ambientali”;
- il DDG n. 8851 del 18/06/2025, che ha assegnato al funzionario Raffaele Perrone Incarico di elevata qualificazione di terzo livello denominato: *“Responsabile delle attività relative agli accertamenti di compatibilità paesaggistica, al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza regionale e alla determinazione della indennità paesaggistica di cui all’art. 167 D.lgs 42/04”*;
- la disposizione di servizio protocollo generale - SIAR n°715156 del 14 novembre 2024, con la quale il Dirigente del Settore 2, Avv. Luciano Finati, ha attribuito al Funzionario Raffaele Perrone, l’incarico di Responsabile dell’U.O 2.1 di Catanzaro del Settore 2 e responsabile dei procedimenti della provincia di Catanzaro;

### Premesso che:

- l’ufficio operativo assegnatario della responsabilità dell’ istruttoria e degli adempimenti inerenti il procedimento ai sensi della Legge 241/1990 – per il tramite dello scrivente responsabile del procedimento, come da atti presenti al Settore-, ha esaminato la documentazione presentata ed ha valutato dopo apposita istruttoria la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, di legittimità e dei presupposti rilevanti per l’emanazione del presente provvedimento, ai sensi della medesima Legge 241/1990, dando atto di quanto segue:

- il Comune di LAMEZIA TERME, tramite il portale SUAP n.13231, ha inoltrato la pratica prodotta a norma dell'art. 167 comma 5 e dell'art. 181 comma 1 – quater del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dalla **società EVVIVA S.R.L.S. in persona del I.r. pro tempore**, per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, per la realizzazione delle seguenti opere definite *“realizzazione di due nuove piattaforme (massetti dello spessore di 20 cm) sopra i massetti originari che ospitavano il campo polivalente e il campo di calcio a 5”*;
- la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti agli artt. 167, comma 4 e 181, comma 1 – ter del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;
- a seguito dell'istruttoria procedimentale, il fascicolo è stato trasmesso con nota protocollo generale siar n° 285035 del 29/04/2025 alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, per il richiesto parere obbligatorio e vincolante, previsto dalla vigente normativa;
- con protocollo generale - siar n° 444088 del 18/06/25, è stato acquisito agli atti di questo Dipartimento il parere favorevole, espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, con nota protocollo n° 4620 del 17/06/25;

#### **Considerato che:**

- il Gruppo di Lavoro, istituito con Decreto del Dirigente Generale n°6282 del 12/06/2020, ha ritenuto nella seduta del 18/06/24, le opere in abuso compatibili con il contesto paesaggistico ed ha determinato l'applicazione dell'indennità pecuniaria per un importo pari ad € 516,00(cinquecentosedici / 00);
- con nota protocollo generale siar n° 448411del 19/06/25, prendendo atto di quanto sopra, è stato richiesto alla **società EVVIVA S.R.L.S. in persona del I.r. pro tempore**, a norma dell'art. 167 comma 5 e dell'art. 181 comma 1 – quater del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il pagamento dell'indennità paesaggistica per l'importo di € 523,95 (cinquecentoventitre / 95), comprensivo di spese di notifica, entro trenta giorni decorrenti dalla notifica della predetta nota;
- nella medesima richiesta di pagamento si stabiliva inoltre che il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana avrebbe emesso Pronuncia di compatibilità paesaggistica ex D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 previa esibizione e deposito attestante l'avvenuto pagamento delle somme come sopra determinate;

**Preso atto** del parere favorevole obbligatorio e vincolante, emesso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, con nota protocollo n°4620 del 17/06/25, per le opere definite come segue *“realizzazione di due nuove piattaforme (massetti dello spessore di 20 cm) sopra i massetti originari che ospitavano il campo polivalente e il campo di calcio a 5”*;

**Vista** l'attestazione dell'avvenuto pagamento di quanto disposto a norma di legge a titolo di sanzione amministrativa per il danno paesaggistico, effettuato in data 23/06/25, sul portale My Pay Calabria, dell'importo di € 523,95 (cinquecentoventitre / 95);

**Dato atto** che con decreto dirigenziale n°10074 del 10/07/2025, è stata accertata la somma versata di € 523,95(cinquecentoventitre / 95) capitolo d'entrata E3402000301 del bilancio regionale 2025;

**Rilevato che** in caso di ulteriori lavori, a norma dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42//2004, dovrà essere presentato all'Amministrazione competente il relativo progetto per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

#### **Dato atto:**

- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento relativo alla conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria;
- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento e la corrispondenza di quanto espressamente rappresentato dagli elaborati progettuali (grafici, fotografie, relazioni, etc.) con lo stato di fatto dei luoghi;

- che eventuali dichiarazioni false o mendaci rese nel corso del procedimento inficiano la validità del presente provvedimento, salve le sanzioni previste dalla legge;
- che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
- che la pronuncia di accertamento della compatibilità paesaggistica costituisce atto distinto dal permesso di costruire o dagli altri titoli legittimanti l'intervento, e non esime dall'osservanza di tutte le vigenti leggi, regolamenti e piani statali, regionali e comunali in ordine alla compatibilità delle opere realizzate;
- che il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;
- che i dati e le informazioni progettuali forniti per la gestione procedimentale sono trattati ai sensi del GDPR 679/2016;
- che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;
- Visti gli art. 167 e 181 del D.LGS. 22-01-2004, N. 42;
- Su proposta del responsabile del procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

#### **DECRETA**

per le motivazioni sopra esposte che integralmente si richiamano e costituiscono parte integrante del presente decreto:

1. **Di pronunciare la Compatibilità Paesaggistica** per i lavori eseguiti dalla **società EVVIVA S.R.L.S. in persona del l.r. pro tempore**, consistenti nella *“realizzazione di due nuove piattaforme (massetti dello spessore di 20 cm) sopra i massetti originari che ospitavano il campo polivalente e il campo di calcio a 5”*;
2. **Di prendere atto** che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
3. **Di notificare** il presente provvedimento:
  - a) All'interessato;
  - b) al Comune di LAMEZIA TERME;
  - c) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotona;
  - d) al Dipartimento “Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” - Settore n°5 *“Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana”* della Regione Calabria;
4. **Di Provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11;
5. **Di Provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Raffaele Perrone**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente  
**LUCIANO FINATI**  
(con firma digitale)